Comune di Rubiera
Provincia di Reggio Emilia
IL REVISORE UNICO

Verbale n. 21 del 06/11/2026

Oggetto: **Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) del Comune di Rubiera triennio 2026-2028 – Prima modifica alla Sottosezione 3.3 della Sezione 3 "Organizzazione e capitale umano".**

L'anno 2026 il giorno 6 del mese di novembre, il Revisore Unico del Comune di Rubiera, nella persona Dott. Fabio Federici, ha analizzato la richiesta di parere, pervenuta in data 23/10/2026, sulla proposta di deliberazione di Giunta di modifica del Piano triennale dei fabbisogni di personale triennio 2026/2028, contenuto Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) per il triennio 2026/2028 ed avente ad oggetto "Piano Integrato di Attività e Organizzazione (P.I.A.O.) 2026/2028 – Prima modifica alla Sottosezione 3.3".

Richiamati:

- il D.L. n. 80/2021, convertito con modificazioni nella L. n. 113/2021, il quale, all'art. 6, comma 1, prevede che "*entro il 31 gennaio di ciascun anno le pubbliche amministrazioni, di cui all'articolo 1, comma 2, del D. Lgs. nr. 165/2001, con più di cinquanta dipendenti, adottino il Piano integrato di attività e organizzazione"* (P.I.A.O.), di durata triennale, nel rispetto delle vigenti discipline di settore e, in particolare, del D. Lgs. n. 150/2009 e della L. n. 190/2012;
- il DPR n.81/2022 avente ad oggetto "Regolamento recante individuazione degli adempimenti relativi ai Piani assorbiti dal Piano integrato di attività e organizzazione pubblicato" pubblicato nella G.U. n.151/2022 ed entrato in vigore dal 15/7/2022;
- il D.M. n. 132/2022 avente ad oggetto "Regolamento recante definizione del contenuto del Piano integrato di attività e organizzazione" pubblicato nella G.U. n. 209/2022 ed entrato in vigore dal 22/9/2022;

Precisato che la richiesta di parere all'Organo di Revisione è riferita alla sola Sottosezione 3.3, preso atto che ai sensi dell'art.1 comma 1 let a) del D.P.R. n. 81/2022 le disposizioni di cui all'articolo 6, commi 1, 4 del D.lgs. 165/2001 relative al Piano triennale dei fabbisogni di personale sono soppresse in quanto assorbite nella relativa sottosezione del PIAO, introdotto dall'art.

6 D.L.80 del 9 giugno 2021;

Esperiti i necessari approfondimenti, anche con la collaborazione ed i contributi offerti dalla Dott.ssa Dalia Naldi, Responsabile della Gestione unica del personale, e dalla Dott.ssa Chiara Siligardi, Responsabile dei Servizi Finanziari,

Visti:

- l'art. 91 c. 1 del D.lgs. n. 267/2000 che prevede che: *"Gli enti locali adeguano i propri ordinamenti ai principi di funzionalità e di ottimizzazione delle risorse per il migliore funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio. Gli organi di vertice delle amministrazioni locali sono tenuti alla programmazione riduzione programmata delle spese del personale"*;
- l'art. 19, comma 8, della Legge 448/2001, secondo cui gli Organi di revisione contabile degli enti locali accertano che i documenti di programmazione del fabbisogno di personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa di cui all'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, e che eventuali deroghe a tale principio siano analiticamente motivate;
- l'art. 4, c. 2, D.M. 17 marzo 2020, in cui si dispone che l'Organo di revisione contabile deve asseverare il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio, in conseguenza degli atti di assunzione di personale previsti nel piano triennale;
- l'art. 1 c. 557 della L. n. 296/2006 il quale dispone che: *"Ai fini del concorso delle autonomie regionali e locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, gli enti sottoposti al patto di stabilità interno assicurano la riduzione delle spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, garantendo il contenimento della dinamica retributiva e occupazionale, con azioni da modulare nell'ambito della propria autonomia e rivolte, in termini di principio, ai seguenti ambiti prioritari di intervento:*
    - *razionalizzazione e snellimento delle strutture burocratico-amministrative, anche attraverso accorpamenti di uffici con l'obiettivo di ridurre l'incidenza percentuale delle posizioni dirigenziali in organico;*
    - *contenimento delle dinamiche di crescita della contrattazione integrativa, tenuto anche conto delle corrispondenti disposizioni dettate per le amministrazioni statali";*
- l'art. 3 c. 5 bis del D.L. n. 90/2014 conv. in L. n. 114/2014 che stabilisce che: *"Dopo il comma 557-ter dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è inserito il seguente: 557-quater. Ai fini dell'applicazione del comma 557, a decorrere dall'anno 2014*

gli enti assicurano, nell'ambito della programmazione triennale dei fabbisogni di personale, il contenimento delle spese di personale con riferimento al valore medio del triennio precedente alla data di entrata in vigore della presente disposizione";

- l'art. 9 c. 28 D.L. n. 78/2010 il quale limita la spesa complessiva per le forme flessibili di lavoro al tetto massimo pari alla spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009;
- l'art. 33 del D.L. n. 34/2019, convertito in L. n. 58/2019, come modificato dalla L. n. 8/2020 di conversione del D.L. n. 162 del 2019, il quale prevede che i comuni possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato, sino ad una spesa complessiva per tutto il personale dipendente, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, non superiore al valore soglia definito come percentuale, differenziata per fascia demografica, della media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione, fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'Organo di revisione;

Tenuto conto che in base alla suddivisione dei Comuni in 9 fasce demografiche prevista nel predetto decreto, il Comune di Rubiera rientra nella fascia demografica f), per la quale il valore **soglia più basso di cui alla Tabella 1 è pari al 27,00%** e **il valore soglia più alto di cui alla Tabella 3 è pari al 31,00%**;

Precisato che prendendo a riferimento i dati relativi al rendiconto dell'anno 2025, il rapporto tra "la spesa del personale" rispetto alla "media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, al netto del FCDE" **risulta pari al 20,52%**, come riportato nella sottosezione 3.3 del PIAO in esame;

Dato atto:

- che l'asseverazione degli equilibri pluriennali di bilancio da parte dell'Organo di Revisione è da rilasciare solo in presenza di un incremento della spesa di personale per assunzioni a tempo indeterminato;

Verificato che l'ente ha rispettato tutti i presupposti giuridici ed economico - finanziari per poter procedere ad assunzioni in quanto si rileva:

- l'approvazione del Piano delle Azioni Positive per il triennio di riferimento, come sottosezione del presente PIAO
- l'adozione del Piano della Performance come sottosezione del PIAO del triennio di riferimento;

- il rispetto dei termini per l'approvazione di bilanci di previsione, rendiconti, bilancio consolidato e l'invio dei dati alla Banca Dati delle Amministrazioni Pubbliche entro trenta giorni dal termine previsto per l'approvazione;
- l'adempimento dell'obbligo di certificazione dei crediti di cui all'art. 27, comma 9, lett.c), del d.l 26/4/2014, n. 66 convertito nella legge 23/6/2014, n. 89 di integrazione dell'art. 9, comma 3-*bis*, del d.l. 29/11/2008, n. 185;
- l'assenza di condizioni strutturalmente deficitarie, ai sensi dell'art. 243 del d.lgs. 18/8/2000, n.267, con conseguente assenza di controlli centrali sulle dotazioni organiche e sulle assunzioni di personale;

Visti i contenuti della sottosezione 3.3 Piano triennale dei fabbisogni di personale ed il relativo allegato (allegato 3 del PIAO), così come modificato, oggetto della presente proposta di modifica, dai quali si desume la programmazione delle assunzioni per il triennio, il relativo costo, con il dettaglio delle fonti di finanziamento e dell'utilizzo delle capacità assunzionali;

Visti i pareri favorevoli ai sensi dell'art.49, comma 1 e dell'art.147 bis, comma 1 del D. Lgs.18-08-2000, n.267 e successive modificazioni.

Tutto ciò premesso, il Revisore Unico

ESPRIME

parere favorevole sulla proposta di Delibera di Giunta Comunale - avente ad oggetto: "Piano Integrato di Attività e Organizzazione (P.I.A.O.) 2026-2028 – Approvazione prima modifica alla Sottosezione 3.3";

assevera

il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio, introdotto dall'articolo 33 del Dl 34/2019, in caso di nuove assunzioni a tempo indeterminato.

Ravenna, 06/11/2026

IL REVISORE UNICO

Dott. Fabio Federici



FABIO FEDERICI
06/11/2026 18:21:47 UTC+0100